

N. 59.008 di repertorio
Atto integrativo.

N. 29.227 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il due novembre duemilaventitre, in Firenze, via Masaccio 187, nel mio studio, alle ore dodici.

Avanti di me, Dr. Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:
- BAGNOLI Lorenzo, nato a Firenze il 12 luglio 1985, residente a Firenze, via della Fonderia n. 30 codice fiscale BGN LNZ 85L12 D612K.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto dal quale risulti quanto segue:

premette il comparente

a)

che con atto ai miei rogiti in data 1^a agosto 2023, rep.n.58.696/29.082 registrato a Firenze il 3 stesso al n.31323 serie 1T, l'assemblea degli associati della associazione **"SPAZIO X TEMPO"**, associazione non riconosciuta, con sede legale in Montelupo Fiorentino, frazione Villanova, via della Quercia n.9, codice fiscale 91043690485, associazione costituita con atto da me autenticato in data 11 maggio 2015, registrato a Firenze il 5 giugno 2015 al n.10120 serie 1T, ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo integrale di statuto, finalizzazione anche all'assunzione della qualifica di "Ente del Terzo Settore" e all'iscrizione della Associazione nel "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS", adeguando quindi lo statuto anche ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117;

b)

l'Ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Firenze, al fine di perfezionare l'iscrizione suddetta, con comunicazione del 16 ottobre 2023 n.012.03.01 a mezzo Pec, che in copia allego sub "A" omessane la lettura, per dispensa del comparente, ha richiesto a lui medesimo, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, tra l'altro, di apportare alcune modifiche allo statuto e precisamente agli articoli 4, 14, 16, 31 e 37, il tutto come meglio precisato nella PEC citata;

c)

che il signor BAGNOLI Lorenzo intende provvedere alle modifiche statutarie richieste dalla Città Metropolitana di Firenze, avendone la facoltà in virtù della delega ricevuta nell'atto ai miei rogiti del 1^a agosto 2023;

tutto ciò premesso con il presente atto il comparente conviene quanto segue:
in ottemperanza alla richiesta dell'Ufficio Terzo Settore della Città Metropolitana di Firenze, modificare lo statuto secondo quanto richiesto dalla medesima Città Metropolitana di Firenze stessa, come specificato in premessa, ed al riguardo mi consegna già redatto un nuovo testo dello statuto sociale emendato, che, firmato come per legge, qui allego sub "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa tre pagine di un foglio e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quindici.

F.ti: Lorenzo Bagnoli – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO

Registrato a Firenze
il -6 novembre 2023
al n. 41092 Serie 1T

Allegato “B” al N. 59.008 di Repertorio e al N. 29.227 di Raccolta

Statuto dell’associazione

“SPAZIO X TEMPO ETS”

Titolo I

Capo I - Denominazione, sede, durata
caratteristiche e scopo

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita – con sede in Montelupo Fiorentino, frazione Villanova, via della Quercia 9 l’associazione denominata:

"SPAZIO X TEMPO ETS – Ente del Terzo Settore"

Art. 2 – Assenza di fini di lucro, principi e durata

- i) L’Associazione non ha fini di lucro.
- ii) L’Associazione è apartitica e apolitica e si richiama a principi di libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà.
- iii) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Scopo e Strumenti

Scopo dell’Associazione è promuovere, sviluppare e sostenere, in via principale, attività artistiche, artigianali, culturali e didattiche nella loro più ampia accezione.

In questo senso sarà posta un’attenzione sulla comunità circostante con specifico riferimento alle sue dinamiche sociali, economiche e ambientali.

Al tempo stesso l’Associazione intende, nello specifico, approfondire l’attività artistica di Marco Bagnoli nonché la valorizzazione, la conservazione e l’archiviazione delle sue opere e del suo pensiero.

L’Associazione intende inoltre creare, da un lato, relazioni finalizzate alla crescita culturale dei giovani proponendo occasioni formative su tematiche coerenti col contesto e, dall’altro, a sviluppare una stretta sinergia con gli stakeholders del territorio mirata a realizzare progetti e iniziative comuni.

L’Associazione può perseguire lo scopo sociale attraverso ogni iniziativa e strumento che ritenga idonei, in Italia o all’estero, e in particolare tramite:

- a) l’organizzazione di incontri, convegni, conferenze e simili;
- b) l’organizzazione di mostre, spettacoli, concerti e simili;
- c) la promozione di contatti di natura culturale e/o economica e/o sociale;
- d) la realizzazione di opere d’arte, editoriali, video, musicali, digitali, programmi radiofonici, programmi televisivi e simili;
- e) la collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati, italiani e/o stranieri, per la realizzazione e gestione di iniziative artistiche, culturali e sociali;
- f) l’organizzazione di viaggi, scambi di delegazioni e simili;
- g) la partecipazione a progetti comunitari;
- h) lo sviluppo di rapporti con università, enti e istituti artistici, enti e istituti di ricerca e simili;
- i) l’organizzazione di corsi di formazione, stage professionalizzanti e simili.

La presentazione di ogni progetto dell’Associazione, con la segnalazione dei relativi costi, deve essere integrata con l’indicazione delle coperture finanziarie effettive.

L’Associazione può costituire sedi o sezioni in Italia e all’estero.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può porre in essere ed esercitare qualsiasi attività necessaria, strumentale o secondaria, il tutto con il fine di perseguire gli interessi generali di cui sopra.

Capo II - I soci

Art. 4 – Caratteristiche dei soci e modalità di ammissione

Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, italiani o stranieri, privati cittadini, enti pubblici o privati, associazioni culturali o di categoria, imprese, aziende di credito, abbiano costituito l'Associazione o siano stati ammessi come soci nelle rispettive categorie.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo e con le modalità da esso stabilite e ha effetto dalla data da esso stabilita.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

Art. 5 – Categorie dei soci

i) Soci fondatori: sono quelli indicati come tali nell'atto costitutivo. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

ii) Soci ordinari: sono coloro che, avendone fatto domanda al Consiglio direttivo, vengono da esso ammessi come Soci ordinari.

iii) Soci onorari: sono coloro ai quali il Consiglio direttivo conferisce questa qualifica per meriti speciali connessi agli scopi sociali; non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

L'ammissione di nuovi soci è determinata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; l'ammissione è fatta su presentazione di domanda scritta da parte dell'aspirante associato e l'eventuale deliberazione di rigetto da parte del Consiglio Direttivo dovrà avvenire per iscritto con motivazione che rispetti i motivi sopra esposti.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

i) La qualità di socio è personale e non trasmissibile.

ii) La qualità di socio implica la totale accettazione e osservanza del presente statuto e dell'eventuale regolamento compilato dal Consiglio direttivo.

iii) È escluso ogni diritto dei soci o dei loro aventi causa sul fondo comune dell'Associazione. In particolare, in caso di recesso, esclusione o morte, i soci o i loro aventi causa non possono vantare alcun titolo nei confronti dell'Associazione né possono pretendere la restituzione dei contributi versati.

iv) I soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il diritto di partecipare alle iniziative sociali secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e di partecipare alle assemblee dei soci.

v) I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo. I soci morosi non hanno diritto di voto né attivo né passivo nell'Assemblea dei soci.

vi) I soci svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

i) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione per

mancato pagamento delle quote sociali o per indegnità.

ii) Le dimissioni devono essere comunicate formalmente al Consiglio direttivo che non può rifiutarle.

iii) L'espulsione per mancato pagamento delle quote annuali viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa adeguata messa in mora.

iv) L'espulsione per indegnità viene deliberata dal Consiglio direttivo.

v) L'espulsione per indegnità è basata su azioni o atteggiamenti del socio contrari a quanto stabilito dal presente Statuto o che ledano l'immagine e/o i principi e i valori dell'Associazione.

vi) Il socio espulso può essere reintegrato nella propria qualità di socio dopo pronuncia in tal senso sul ricorso del socio al Collegio dei probiviri o all'Assemblea dei soci se il Collegio dei probiviri non è stato nominato.

Titolo II

Capo I - Gli organi dell'Associazione

Art. 8 – Organi

i) Sono organi dell'Associazione:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio direttivo;

c) presidente;

d) vicepresidente (facoltativo);

e) tesoriere (facoltativo);

f) segretario (facoltativo);

g) collegio dei revisori (facoltativo);

h) collegio dei probiviri (facoltativo).

i) Comitato Scientifico

Capo II - Assemblea dei soci

Art. 9 – Composizione

L'Assemblea dei soci è costituita da coloro che sono in possesso della qualità di socio di qualsiasi categoria.

Ciascun associato ha un voto.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea dei soci

i) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Comitato Scientifico dell'eventuale Collegio dei revisori e dell'eventuale Collegio dei probiviri.

ii) Delibera, su indicazione del Consiglio direttivo, il programma di attività dell'Associazione e su quanto viene chiamata a pronunciarsi.

iii) Approva il bilancio consuntivo.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

i) Viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni volta che lo ritenga opportuno.

ii) Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo (Assemblea ordinaria).

iii) Deve essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci quando lo richieda il Consiglio direttivo.

iv) Può essere convocata su iniziativa di almeno un decimo dei soci con richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro un mese dal ricevimento della richiesta.

v) Le convocazioni avvengono tramite avviso personale, anche via e-mail o fax, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Il messaggio deve essere inviato all'indirizzo risultante dal Libro dei soci.

Art. 12 – Deliberazioni dell'Assemblea dei soci

i) L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione se è presente più della metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salve le maggioranze qualificate di cui al comma v) del presente articolo.

ii) L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente dell'Associazione. In sua assenza dal vicepresidente, se nominato e presente, altrimenti dal membro più anziano presente del Consiglio direttivo o, in assenza del Consiglio direttivo, dal più anziano dei presenti o da socio nominato dall'Assemblea.

iii) Ogni socio, di qualunque categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti nonché la nomina delle cariche sociali di competenza dell'Assemblea.

iv) Ogni socio può rappresentare con delega scritta un massimo di due altri soci.

v) Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti a favore e di quelli contrari la mozione si considera respinta. Per l'elezione degli organi sociali, e le modificazioni dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta di tutti i soci dell'associazione.

vi) L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Capo III - Consiglio direttivo

Art. 13 – Composizione, elezione e durata

i) Il Consiglio direttivo è composto da tre membri.

ii) I componenti del Consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea.

iii) I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono

rieleggibili.

Art. 14 – Compiti, poteri e modalità di delibera

- i) Il Consiglio direttivo
 - a) nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione;
 - b) nomina al proprio interno il Vicepresidente dell'Associazione (facoltativo);
 - c) nomina il Tesoriere, che può non essere socio (facoltativo);
 - d) nomina il Segretario, che può non essere socio (facoltativo);
 - e) predispone il programma delle attività dell'Associazione, ne cura la realizzazione e organizza le singole iniziative;
 - f) stabilisce la costituzione di eventuali sedi e/o sezioni e/o commissioni e le loro modalità operative;
 - g) ratifica gli atti di propria competenza eventualmente adottati dal Presidente in casi di urgenza ed evidente necessità;
 - h) delibera sull'ammissione di nuovi soci (a norma dell'Art. 5),
 - i) determina l'ammontare della quota sociale annua;
 - l) delibera la decadenza dalla qualifica di socio per mancato pagamento delle quote sociali;
 - m) delibera l'espulsione di un socio per indegnità.
 - n) predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
- ii) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può nominare consulenti e dipendenti determinandone i relativi compensi e indicando sempre le relative coperture finanziarie effettive.
il Consiglio direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell'Associazione che deve essere osservato dai soci (a norma dell'Art. 6 ii).
- iii) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva e il voto favorevole di tutti i suoi componenti.
Il consiglio direttivo può riunirsi anche in videoconferenza o conference call, con le stesse modalità sopra previste per le assemblee degli associati.
- iv) Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto verbale su libro apposito sottoscritto dal Presidente e da chi è stato incaricato di fungere da segretario della riunione o comunque da altra persona diversa dal Presidente.

Art. 15 – Convocazione

- i) Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
- ii) Il Presidente deve convocare il Consiglio direttivo quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
- iii) La convocazione può essere effettuata in qualsiasi forma, anche tramite email o telefono, che assicuri che i componenti siano stati informati.
La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno due settimane.
La convocazione è valida se sono presenti tutti i componenti.
- iv) L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 16 – Dimissioni, decesso, espulsione

i) In caso di dimissioni, decesso o espulsione di uno o più componenti del Consiglio direttivo l'Assemblea provvederà alla sua o loro sostituzione.

Chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio.

ii) Un componente del Consiglio direttivo viene automaticamente espulso dal Consiglio direttivo se perde la qualità di socio per morosità o indegnità.

iii) Un componente del Consiglio direttivo viene espulso se non partecipa senza validi motivi a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo. L'espulsione dal Consiglio viene stabilita dal Collegio dei probiviri, se nominato, o dalla prima Assemblea utile dei soci.

Il componente in discussione non partecipa alla votazione che lo riguarda, in assemblea.

Capo IV - Presidente

Art. 17 – Elezioni e durata della carica

i) Viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri.

ii) Rimane in carica quanto il Consiglio direttivo che lo ha eletto.

iii) Può essere rieletto.

Art. 18 – Compiti

i) Convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

ii) Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed eventualmente anche in giudizio.

iii) Convoca e presiede il Consiglio direttivo.

iv) In casi di urgenza e di evidente necessità può adottare i provvedimenti che ritiene più consoni ai fini sociali dell'Associazione con successiva ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione.

v) Propone al Consiglio direttivo l'eventuale nomina del Segretario.

Art. 19 – Dimissioni ed espulsione

i) Il Presidente rimette le proprie dimissioni al Consiglio direttivo che, in caso di loro accettazione, provvede a nominare al proprio interno un nuovo presidente.

ii) Le dimissioni da Presidente non comportano le dimissioni dal Consiglio direttivo.

iii) Il Presidente decade immediatamente dalla carica e viene espulso dal Consiglio direttivo (vedi Art. 16 ii) se perde la propria qualità di socio.

iv) In caso di decesso, dimissioni accettate o espulsione del Presidente, la presidenza viene assunta dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano che provvederà a convocare quanto prima una riunione del Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Capo V - Vicepresidente

Art. 20 – Elezione, durata e funzioni

i) L'elezione del Vicepresidente è facoltativa.

ii) Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi membri successivamente alle elezioni del Presidente.

iii) Il Vicepresidente resta in carica quanto il Consiglio direttivo che lo ha eletto.

iv) Il Vicepresidente è rieleggibile.

v) Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in sua assenza e presiede

l'Associazione, fino alle elezioni di un nuovo Presidente, in caso di dimissioni, decesso o espulsione del Presidente.

Art. 21 – Dimissioni ed espulsione

- i) Il Vicepresidente rimette le proprie dimissioni al Consiglio direttivo che, in caso di loro accettazione, provvede a nominare al proprio interno un nuovo Vicepresidente oppure decide di non effettuare alcuna nomina.
- ii) Le dimissioni da Vicepresidente non comportano le dimissioni dal Consiglio direttivo.
- iii) Il Vicepresidente decade immediatamente dalla carica e viene espulso dal Consiglio direttivo se perde la propria qualità di socio.

Capo VI - Tesoriere

Art. 22 – Nomina, durata, revoca, compenso

- i) La nomina del Tesoriere è facoltativa.
- ii) Il Tesoriere può non essere Socio e viene nominato dal Consiglio direttivo che ne fissa l'eventuale compenso.
- iii) Il Tesoriere dura in carica fino alla scadenza stabilita dal Consiglio direttivo, a dimissioni o a revoca.
- iv) Il Consiglio direttivo può revocare la nomina a Tesoriere a suo insindacabile giudizio fatti salvi i diritti legali del Tesoriere.

Art. 23 – Compiti

- i) Tiene la cassa.
- ii) Compila le bozze del bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo e redige una relazione economica sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei soci nella quale viene approvato il bilancio.
- iii) È responsabile della tenuta dei libri contabili dell'Associazione se non altrimenti deciso dal Consiglio direttivo.

Capo VII - Segretario

Art. 24 – Nomina, durata, revoca, compenso

- i) La nomina del Segretario è facoltativa.
- ii) Il Segretario può non essere Socio e viene nominato dal Consiglio direttivo che ne fissa l'eventuale compenso.
- iii) Il Segretario dura in carica fino alla scadenza stabilita dal Consiglio direttivo, a dimissioni o a revoca.
- iv) Il Consiglio direttivo può revocare la nomina a Segretario a suo insindacabile giudizio fatti salvi i diritti legali del Segretario.

Art. 25 – Compiti

- i) Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.
- ii) Cura l'organizzazione amministrativa dell'Associazione e ne dirige il personale.
- iii) È responsabile della tenuta dei libri e dei registri dell'Associazione tranne quelli contabili se tenuti dal Tesoriere o se non altrimenti deciso dal Consiglio direttivo.

Capo VIII - Collegio dei revisori

Art. 26 – Composizione, nomina, durata

- i) La nomina del Collegio dei revisori è facoltativa.
 - ii) È composto da tre membri effettivi e da due supplenti e viene nominato dall'Assemblea dei soci.
- I componenti del Collegio dei Revisori possono non essere soci.
- iii) I membri supplenti, in ordine di anzianità, subentrano ai membri effettivi che per qualsiasi motivo dovessero decadere dalla carica. I membri necessari per reintegrare il Collegio dei revisori vengono nominati alla prima Assemblea utile e restano in carica quanto il Collegio che reintegrano.
 - iv) I componenti del Consiglio direttivo, il Tesoriere, il Segretario, i loro coniugi e i loro parenti e affini entro il secondo grado non possono essere membri del Collegio dei revisori.
 - v) Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo in carica al momento della sua nomina, in modo che tutte le cariche sociali scadano contemporaneamente, e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 27 – Funzioni e modalità operative

- i) Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.
- ii) Redige una relazione sui bilanci annuali.
- iii) I singoli componenti effettivi possono accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
- iv) I membri effettivi si riuniscono in modo irrituale, nominando eventualmente un proprio presidente o simili, e si esprimono come Collegio salva la facoltà di ciascun membro effettivo di presentare una propria relazione personale anche in dissenso con quella degli altri.

Capo IX - Collegio dei probiviri

Art. 28 – Composizione, nomina, durata

- i) La nomina del Collegio dei probiviri è facoltativa.
- ii) È composto da tre membri e viene nominato dall'Assemblea dei soci fra i propri membri.
- iii) I componenti del Consiglio direttivo, il Tesoriere e il Segretario non possono essere membri del Collegio dei probiviri.
- iv) Il Collegio dei probiviri dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo in carica al momento della sua nomina, in modo che tutte le cariche sociali scadano contemporaneamente, e i suoi componenti sono rieleggibili.
- v) In caso di dimissioni o altro motivo di decadenza di un proboviro, l'Assemblea dei soci deve reintegrare il Collegio.
- vi) Dirime le controversie fra soci e fra questi e l'Associazione o suoi organi secondo quanto specificato nell'Art. 35.

Capo X – Comitato Scientifico

Art.29 – Composizione, nomina e durata

- i) La nomina del Comitato scientifico è facoltativa.
- ii) È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti e viene nominato dall'Assemblea dei soci anche fra non associati che per loro competenze/esperienze professionali possono tuttavia offrire contributi di idee e proposte finalizzate allo sviluppo della associazione.
- iii) Il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo in carica al momento della sua nomina, in modo che tutte le cariche

sociali scadano contemporaneamente, e i suoi componenti sono rieleggibili.

iv) In caso di dimissioni o altro motivo di decadenza di un componente, l'Assemblea dei soci deve reintegrare il Comitato Scientifico.

v) Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta all'anno.

Titolo III

Disposizioni generali

Art. 30 – Utili e avanzi di gestione

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto inoltre divieto di distribuire detti utili o avanzi di gestione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In ogni caso i soci non hanno titolo alla restituzione delle quote versate e/o dovute.

Art. 31 – Patrimonio sociale

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diventano di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 32 – Entrate dell'Associazione

Sono costituite da:

- a) le quote sociali;
- b) l'utile derivante da iniziative di qualsiasi natura o partecipazione ad esse;
- c) ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Art. 33 – Modifica del presente statuto

i) Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci.

ii) La convocazione dell'Assemblea deve riportare esplicitamente all'ordine del giorno la modifica dello statuto.

Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione

i) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a cui intervenga, direttamente o per delega almeno la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevoli di almeno la maggioranza assoluta dei soci.

ii) La convocazione dell'Assemblea deve riportare esplicitamente all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione.

iii) In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori;
iv) l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad altre associazioni con finalità analoghe a quelle dell'associazione o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 – Controversie

i) Tutte le eventuali controversie fra soci e fra questi e l'Associazione o suoi organi, nei casi consentiti dalla legge, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri.
ii) I Probiviri giudicano ex aequo et bono senza formalità di procedura.

Art. 36 – Anno sociale

Inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 37 – Disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge della Repubblica italiana nonché il D.Lgs. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

F.ti: Lorenzo Bagnoli – DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO



DIREZIONE GARE CONTRATTI
ESPROPRI

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Allegato "A"
al rep. n. 59.008
racc. n. 29.227

Cl. Cat. Cas. N° 012.03.01
Allegati n° 0

Firenze, 16 Ottobre 2023

Al Presidente dell'Associazione
"ASSOCIAZIONE SPAZIO X TEMPO"
SPAZIOXTEMPO@ARUBAPEC.IT

Oggetto: Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione "ASSOCIAZIONE SPAZIO X TEMPO". Richiesta di rettifica domanda e di integrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020

In riferimento alla richiesta di iscrizione al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Associazione "ASSOCIAZIONE SPAZIO X TEMPO" — C.F. 91043690485, con sede legale in MONTELUPO FIORENTINO (FI) - del 02/10/2023 (prot. n. 0450060/2023) ID 1081371, in qualità di Ente delegato dalla Regione Toscana, ai sensi della LRT 53/2021, alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, si richiede di integrare la documentazione da voi prodotta.

Nella fattispecie, sul portale del RUNTS:

- 1) Nella denominazione sociale manca l'indicazione per esteso "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" (art. 12, c. 1 CTS).
- 2) Nella sezione "Attività", alla voce "Ente non commerciale" è stato indicato "No", dunque l'ente risulta un ente commerciale.
- 3) Nella sezione "Attività", alla voce "Previsione statutaria attività diverse" è indicato "No" ma all'art. 3 dello Statuto è prevista la possibilità di esercitare tali attività, come disciplinate dall'art. 6 del D.Lgs. 117 del 2017.
- 4) Nella sezione "Organi di amministrazione, di controllo e revisione" non è indicato il Consiglio Direttivo, la data di nomina e da quanti membri - che devono coincidere col numero delle persone i cui dati sono inseriti nella sezione "Persona" (art. 8, comma 6, lett. n) del DM 106/2020) - sia attualmente composto.
- 5) Non sono stati allegati gli ultimi due bilanci d'esercizio e i relativi verbali assembleari di approvazione.

Nello Statuto:

- a) Manca l'indicazione espressa che il diritto di voto sia esercitabile secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017: "Ciascun associato ha un voto".
- b) All'art. 4 (e all'art. 14) "L'ammissione [del socio] è deliberata dal Consiglio Direttivo". Tuttavia l'art. 5 dispone: "L'ammissione è fatta su presentazione di domanda scritta da parte dell'aspirante associato e l'eventuale deliberazione di rigetto da parte dell'Assemblea dovrà avvenire per iscritto con motivazione che rispetti i motivi sopra esposti".
- c) All'art. 14 tra le competenze inderogabili del Consiglio Direttivo non è stata elencata quella di "predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge".
- d) L'art. 16, c. I, dispone: "In caso di dimissioni, decesso o espulsione di uno o più componenti del Consiglio direttivo questi provvederà alla sua o loro sostituzione che dovrà essere avallata dalla prima

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
TURISMO, CULTURA, DEMIDOFF,
SOCIALE

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. +39 055, 2761414
www.cittametropolitana.fi.it



Assemblea utile dei soci”.

Tale disposizione non è ammissibile perché contraria al principio di elettività delle cariche sociali.

Il/I consigliere/i mancante può essere sostituito col primo/i della lista dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio oppure, in mancanza di tale lista, con una nuova, apposita, elezione Assembleare.

Nello stesso articolo il comma IV contrasta con quanto disposto dal c. I. Prevede infatti che: “Col venire meno, per dimissioni o altro motivo, anche di un componente, l’intero Consiglio direttivo decade”.

- e) All’art. 31 è opportuno inserire che il patrimonio “è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale”.
- f) All’art. 37 è opportuno inserire il rinvio espresso al D. Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la Vostra Associazione dovrà trasmettere — via PEC all’indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it — alla Città Metropolitana di Firenze:

1. L’autorizzazione ad inserire l’indicazione per esteso o l’acronimo mancante nella denominazione.
2. La conferma della natura non commerciale dell’ente e l’autorizzazione alla modifica della relativa voce.
3. L’autorizzazione alla modifica della voce “Previsione statutaria attività diverse”.
4. La data di nomina del Consiglio, il numero dei suoi componenti e l’autorizzazione ad inserire il dato.
5. I bilanci 2021 e 2022 e i relativi verbali assembleari di approvazione.
6. Lo Statuto, modificato e registrato dal notaio o dall’Agenzia delle Entrate, e il relativo verbale assembleare di modifica statutaria, in formato PDF/A.

In attesa delle Vostre integrazioni l’iter dell’iscrizione è sospeso.

Per ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio Politiche Sociali, Via G. S. Mercadante, 42 – 50144 Firenze, tel. 055-2760525, email: terzosettore@cittametropolitana.fi.it

Distinti saluti,

Alda Lara Fantoni
P.O. Turismo, Cultura, Demidoff, Sociale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

* In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l’Ufficio invita l’ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all’ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all’ente, l’Ufficio provvede all’iscrizione o comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedurali fino alla conclusione del procedimento.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82., firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti, in fogli quattordici.

Firenze, lì 6 novembre 2023.